



Reg. Ordinanze Nr. **50/2013**

Prot. 5691

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale.

IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n. 40 del 9.10.2013 che regola la circolazione stradale in Via Ramate;
- Appurato che con la regolamentazione prevista dall'ordinanza predetta, in alcuni casi i residenti hanno difficoltà ad entrare con le proprie autovetture dagli accessi carrai, stante la ristrettezza della sede stradale;
- Considerato che la strada Comunale denominata Via Ramate è caratterizzata da un andamento del piano stradale tale da creare pericolo a causa della ristrettezza della carreggiata che addirittura in alcuni punti non consente il transito contemporaneo in entrambe i sensi di marcia degli autoveicoli;
- Ritenuto, pertanto necessario e doveroso, al fine di garantire la sicurezza pubblica e quella della circolazione veicolare, regolamentare la circolazione stradale sulla predetta strada;
- Visto il parere favorevole del Settore Vigilanza, servizio Polizia Locale;
- Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto l'articolo 116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

A modifica dell'ordinanza n. 40/2013 del 9.10.2013 il traffico stradale sulla strada Comunale denominata **Via Ramate**, verrà disciplinato come segue:

1. **Senso unico di marcia dal civico 2 all'intersezione con la Via Dei Pioppi**, in direzione di quest'ultima;
2. **Obbligo di svolta a Destra** per i veicoli che dalla Via Ramate si immettono sulla Via Nazioni Unite (S.P. 53);
3. **Il Divieto di superare la velocità di 30 Km./h** a tutti i veicoli in transito su tutta la Via Ramate;
4. La posa e manutenzione della prescritta segnaletica stradale sarà a cura del Settore Tecnico Territoriale del Comune di Casale Corte Cerro;
5. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

7. La Polizia Municipale e gli altri organi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento sanzionando gli eventuali trasgressori.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è: Il Vice Commissario di Polizia Locale Giacomini Mauro;

La presente ordinanza revoca ed annulla la precedente n. 40 del 9.10.2013, sarà resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Casale Corte Cerro; 26 ottobre 2013

IL SINDACO
F.TO CLAUDIO PIZZI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
